

**Convenzione per l'istituzione del Centro Interuniversitario
di Ricerca e Servizi sulle Tecnologie e l'Ingegneria dei Veicoli**

TRA

l'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. *Alberto Tesi*, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato accademico del 12 febbraio 2014 e del Consiglio di amministrazione del 27 febbraio 2014;

E

l'Università di Pisa, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. *Massimo Augello*, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato accademico del 19 febbraio 2014 e del Consiglio di amministrazione del 26 febbraio 2014;

Ritenuto di disciplinare con il presente atto (di seguito, "Convenzione") la costituzione e il funzionamento del costituendo "Centro Interuniversitario di Ricerca e Servizi sulle Tecnologie e l'Ingegneria dei Veicoli"

Si conviene e stipula quanto segue

ART.1 - Costituzione del Centro

Su iniziativa delle seguenti strutture scientifiche proponenti, nel seguito, "promotori":

Università degli Studi di Firenze:
Dipartimento di Ingegneria Industriale;

Università di Pisa:
Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale;
Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni;
Dipartimento di Economia e Management

viene costituito, a norma dell'art. 91 del DPR 382/80, il Centro Interuniversitario di Ricerca denominato "Centro Interuniversitario di Ricerca e Servizi sulle Tecnologie e l'Ingegneria dei Veicoli" (nel seguito, "Centro").

ART. 2 - Finalità del Centro

1. Il Centro si propone di:

- a) Promuovere e favorire la cooperazione multidisciplinare nell'ambito dell'evoluzione tecnologica del settore automotive nelle sue varie articolazioni.

- b) Fornire una risposta specifica nell'ambito sopra indicato alla volontà espressa dalla Regione Toscana di sostenere l'integrazione fra sistema della ricerca e sistema produttivo come sancito nel Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Regione Toscana approvato con Delibera GRT n. 705 del 03-08-2012 là dove si afferma l'impegno a *"agire sulla qualificazione della ricerca orientandone l'offerta scientifica in direzione dei fabbisogni innovativi delle imprese e verso standard adeguati al trasferimento tecnologico, e stimolando l'attività di ricerca e innovazione delle imprese, specie se in collaborazione con altre imprese, università e centri di ricerca, con particolare attenzione alle PMI, alle loro aggregazioni territoriali, ai momenti di raccordo con gli attori della ricerca, gli Enti Locali, le Associazioni e gli altri operatori economici presenti sul territorio"*;
- c) promuovere ricerche applicate su temi che impegnino la sperimentazione di apporti multi – interdisciplinari;
- d) acquisire incarichi di ricerca internazionali, regionali e locali che permettano di verificare in modo incrementale gli avanzamenti scientifici della sperimentazione multi e interdisciplinare e interateneo;
- e) organizzare manifestazioni scientifiche nazionali ed internazionali anche con il coinvolgimento di soggetti tecnici o industriali;
- f) promuovere accordi e convenzioni con Centri o Istituti di ricerca e Sviluppo e con Enti, Aziende e Industrie, pubblici o privati, sia italiani che stranieri, operanti nei settori di interesse.

2. Le finalità del Centro sono complementari e non in concorrenza con quelle dei Dipartimenti.

ART. 3 - Sede amministrativa

- 1. Il Centro afferisce amministrativamente al dipartimento a cui afferisce il direttore.
- 2. Le attività scientifiche del Centro si svolgono presso le sedi degli Atenei aderenti, sulla base di programmi elaborati dal Comitato di Gestione di cui al successivo art. 5.

ART. 4 - Organizzazione del Centro

Gli organi del Centro sono:

- a) il Comitato di Gestione;
- b) il Direttore;
- c) il Consiglio scientifico.

ART. 5 - Comitato di Gestione

- 1. Il Comitato di Gestione è composto da due rappresentanti per ciascun Ateneo, eletti dal Consiglio Scientifico tra i propri membri.

2. Il Comitato di Gestione elegge fra i suoi componenti il Direttore del Centro, il quale deve rivestire la qualifica di professore di ruolo.
3. Il Comitato di Gestione resta in carica quattro anni. I suoi membri possono essere eletti una sola volta consecutivamente.
4. Le adunanze del Comitato di Gestione sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza dei suoi componenti. Nel computo per la determinazione del quorum non sono considerati gli assenti giustificati. Le decisioni del Comitato di gestione sono assunte a maggioranza dei presenti: in caso di parità dei voti prevale il voto del Direttore.
5. Il Comitato di Gestione:
 - a) approva, su proposta del Direttore e sentito il Consiglio scientifico, prima dell'inizio di ogni esercizio annuale, il programma delle attività del Centro ed il relativo piano finanziario.
 - b) approva il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte nell'esercizio precedente predisposti dal Direttore;
 - c) approva le richieste di adesione di docenti e ricercatori al Centro, previo parere del Consiglio Scientifico;
 - d) delibera sulla partecipazione al Centro di altri Dipartimenti, istituti e università, previo parere del Consiglio Scientifico;
 - e) approva i progetti di ricerca multidisciplinari proposti da membri del Consiglio scientifico e dai singoli docenti delle Università aderenti al Centro e i relativi responsabili scientifici;
 - f) delibera sui contratti e convenzioni da stipulare con enti pubblici e/o privati e su tutte le questioni di carattere amministrativo non di pertinenza del Direttore;
 - g) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore e/o dal Consiglio Scientifico;
 - h) delibera, all'unanimità, sentito il Consiglio scientifico, in ordine ad eventuali proposte di modifiche della Convenzione Istitutiva del Centro, da sottoporre all'approvazione degli organi accademici degli Atenei aderenti.

Il Comitato di Gestione è convocato per l'approvazione del piano di spesa e del bilancio consuntivo, nonché ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti o su richiesta motivata del Consiglio scientifico. La convocazione deve essere fatta con anticipo di almeno quindici giorni, anche a mezzo e-mail o altra forma di comunicazione comprovante il ricevimento (es. posta certificata).

ART. 6 - Il Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Comitato di Gestione a norma dell'art. 5. Il Direttore dura in carica quattro anni e non può essere rieletto due volte consecutivamente. Non possono essere eletti consecutivamente docenti dello stesso ateneo.
2. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) coordina le attività del Centro e lo rappresenta nei limiti delle norme vigenti;
 - b) sovrintende alla gestione amministrativa con il Segretario di cui al successivo art. 8;

- c) convoca e presiede il Consiglio scientifico e il Comitato di Gestione;
 - d) propone al Consiglio scientifico e al Comitato di Gestione, prima dell'inizio dell'esercizio, il programma di attività del Centro ed il relativo piano di spesa;
 - e) predispone al termine dell'esercizio il bilancio consuntivo nonché una relazione sulle attività svolte dal Centro, da trasmettere ai legali rappresentanti degli Atenei al fine di valutarne efficacia ed efficienza;
 - f) tiene aggiornato l'elenco degli aderenti al Centro.
 - g) cura tutte le questioni di carattere amministrativo di sua pertinenza, come previsto all'art. 5 lett. f)
 - h) si occupa della gestione amministrativa e contabile dei progetti di ricerca, approvati dal Comitato di gestione ai sensi dell'art 5. lett. e)
3. Il Direttore può designare, fra i membri del Comitato di gestione, un Vice Direttore che lo coadiuva e lo sostituisce nel caso di assenza o impedimento.

ART. 7 - Il Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico è composto da due docenti o ricercatori nominati da ciascuna struttura scientifica proponente di cui all'art. 1, fra gli aderenti al Centro stesso, designati dai rispettivi Organi collegiali di gestione.
2. Il Consiglio scientifico è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno una volta all'anno o quando ne fanno richiesta un terzo dei suoi componenti ; la convocazione deve essere fatta con anticipo di quindici giorni, anche a mezzo e-mail o altra forma di comunicazione comprovante il ricevimento (es posta certificata).
3. Il Consiglio scientifico indica le linee generali dell'attività scientifica del Centro ed esprime parere vincolante sul programma annuale di attività del Centro proposto dal Comitato di gestione e sui progetti di ricerca multidisciplinari presentati dai membri del Consiglio scientifico stesso o dai singoli docenti delle università afferenti al Centro stesso, nonché sulle forme di collaborazione di cui al successivo art. 9.
4. Per la validità delle adunanze del Consiglio scientifico è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; nel computo per la determinazione del quorum non sono considerati gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Direttore.
5. Il Consiglio scientifico può convocare per questioni di particolare rilevanza o su richiesta della maggioranza degli aderenti, l'assemblea generale degli aderenti al Centro che può esprimere a maggioranza pareri vincolanti per lo stesso Consiglio scientifico.

ART. 8 - Il segretario

1. Il Direttore nomina il segretario del Centro scegliendolo tra i docenti e i ricercatori aderenti al Centro. Il Segretario dura in carica quattro anni e coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni.

ART. 9 - Collaborazione con altri organismi

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Centro può stabilire, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici e privati che abbiano per fine o comunque svolgano attività compatibili con le finalità del Centro ovvero funzionali allo sviluppo o valorizzazione delle attività del Centro stesso. (con le modalità previste dall'art. 5).

ART. 10 - Finanziamenti e amministrazione

1. Il Centro opera mediante eventuali finanziamenti provenienti:
 - a) dall'Unione Europea o da altri organismi o istituzioni sovranazionali, nazionali o locali;
 - b) dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - c) da altri Ministeri, dalla Regione, da Fondi e istituzioni pubbliche, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - d) da eventuali contributi degli Atenei aderenti;
 - e) da privati;
 - f) da contratti e convenzioni di ricerca e di consulenza per conto terzi.
2. I fondi come sopra assegnati affluiscono al dipartimento di afferenza di cui all'art. 3 comma 1, con vincolo di destinazione al Centro stesso. Per le modalità di gestione amministrativa e contabile si applicano le norme di cui al Regolamento amministrativo e contabile in vigore presso l'Università dove ha sede amministrativa il Centro stesso. Il Dipartimento presso il quale afferisce il fondo di ricerca, può restare responsabile dello stesso e della sua rendicontazione anche al cambio del Direttore dal quale consegue il cambio della sede amministrativa.
3. I beni acquisiti con fondi del Centro sono inventariati presso la sede amministrativa del Centro e rimangono di proprietà della stessa in caso di scioglimento.
2. Le risorse necessarie per il funzionamento del Centro, saranno comunque garantite dai Dipartimenti proponenti.

ART. 11 - Durata e recesso

1. La convenzione del Centro è stipulata inizialmente per una durata di quattro anni ed è rinnovabile con apposito atto previa valutazione, da parte degli organi accademici degli Atenei aderenti, dell'attività scientifica svolta dal Centro nel quadriennio decorso.
2. E' ammesso il recesso di ciascun Ateneo aderente previa formale disdetta da inviare al Centro e agli altri Atenei aderenti con preavviso di almeno sei mesi.

ART. 12 - Adesioni ulteriori

1. Possono aderire al Centro altri atenei e altri dipartimenti, scuole, istituti e centri di ricerca degli Atenei aderenti, che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Comitato di gestione del Centro, sentito il Consiglio scientifico. Le ammissioni di altri atenei sono formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla Convenzione.
2. Possono altresì aderire al Centro, a titolo personale, anche singoli studiosi sia italiani che stranieri che ne facciano motivata richiesta, previa comunicazione alla rispettiva struttura di appartenenza. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Comitato di gestione del Centro, sentito il Consiglio scientifico.

ART. 13 – Valutazione

1. L'attività del Centro è sottoposta, ogni quattro anni, a valutazione da parte degli organi accademici degli Atenei aderenti sulla base delle relazioni annuali di cui all'art. 6, comma 2, lettera e).

ART. 14 – Disattivazione

1. Il Centro può essere disattivato anche prima della scadenza su proposta del Comitato di Gestione con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
2. la delibera di disattivazione è presa, previo parere del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, dell'Università a cui appartiene il dipartimento di afferenza del Centro, sentiti gli altri Atenei aderenti al Centro.
3. L'Università il cui dipartimento è sede amministrativa, può assumere motivata delibera di disattivazione anche di propria iniziativa, quando sulla base delle valutazioni di cui al precedente art. 13, ritenga che siano venute meno le necessarie condizioni di efficacia ed efficienza.

Università di Pisa
Il Rettore prof. Massimo Augello

Università degli Studi di Firenze
Il Rettore prof. Alberto Tesi

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Conv-istitutiva-Centro_Inq_Vercoli-versione-definitiva.pdf.p7m (Firme totali apposte: 2)	Firma CADES OK Data di verifica: 10/03/2014 10:20:39 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	ALBERTO TESI	TSELRT57E05E432M	Regione Toscana/0138600468
	Firma CADES OK Data di verifica: 10/03/2014 10:20:39 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	MASSIMO AUGELLO	GILMISM49L08C352W	NON PRESENTE

